

(N. 1606)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 14 marzo 1951 (V. Stampato N. 1842)

d'iniziativa dei Deputati **MARTINO Gaetano, MIGLIORI, RUSSO Carlo e LUCIFREDI**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 20 MARZO 1951

Revoca del sindaco, della Giunta o di assessori comunali

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il sindaco, la Giunta comunale, uno o più assessori sono revocati dall'ufficio in seguito a mozione sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri in carica, da discutersi dal Consiglio comunale non prima di cinque giorni ed approvata a maggioranza assoluta di voti dei consiglieri in carica, presenti almeno due terzi dei consiglieri in carica.

Qualora non si raggiunga il richiesto numero dei presenti, la votazione è rimandata ad

altra seduta da tenersi nel giorno corrispondente della settimana successiva, purchè sia presente almeno la metà più uno dei consiglieri in carica.

Art. 2.

In caso di dimissioni del sindaco e della maggioranza della Giunta, si considerano dimissionari anche gli altri assessori.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI